



Ufficio UFFICIO SINDACO

Ordinanza n° 32 del 28/11/2023**Oggetto:** MACELLAZIONE DEI SUINI**IL SINDACO**

Considerata la necessità di regolamentare la macellazione dei suini per uso familiare nel corso della campagna invernale 2023/2024;

Visti gli art.1 e 13 del R.D. n. 3298 del 20/12/1928 che dettano norme generali per la macellazione domiciliare per il consumo privato delle carni da parte dei cittadini;

Viste le Circolari Ministeriali 43/51, 95/50 e 87/52 ACIS;

Visto il Regolamento CE 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

Vista la DGRT n. 932 del 20 Luglio 2020 "linee di indirizzo relative all'attività di macellazione di animali effettuata per il consumo domestico privato delle carni, abrogazione della DGRT n. 745 del 31 Agosto 2008";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 771 del 19/07/2018 "Approvazione Tariffario del Dipartimento della Prevenzione";

Visto il Regolamento CE 852/04 che stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari;

Visti i Regolamenti CE 1069/09 e 142/11 recanti norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale;

Vista la legge 25/12/1978, n°833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. L. 18/08/2000, n°267 "Testo Unico delle Leggi sulle Autonomie Locali";

Visto il Regolamento (UE) 2015/1375 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichinelle nelle carni;

Visto la D.G.R.T. n. 1281 del 20/11/2017 "Direttive inerenti l'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n° 1375/2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali di Trichine nelle carni. Revoca Delibera G.R. n. 910/2013";

Su conforme parere dell'U.O. Igiene degli Alimenti di Origine Animale e S.A. dell'Az. USL Toscana sud est

AUTORIZZA

art. 1

La macellazione dei suini per uso familiare nel corso della campagna invernale 2023/2024 è consentita nel periodo dal 01 Dicembre 2023 al 29 Febbraio 2024.

La macellazione dei predetti suini potrà avvenire, oltre che nei macelli pubblici, anche presso il domicilio dei privati o presso l'allevamento ove questi capi vengono acquistati dal privato cittadino per il consumo del proprio nucleo familiare, purché sussistano condizioni igienico-sanitarie sufficienti.

Il numero massimo di animali che potranno essere macellati nel corso dell'anno non potrà superare quello di 5 suini grassi (1 UGB) per nucleo familiare.

Il numero massimo di animali, per i quali l'allevamento identificato mediante codice aziendale può accettare che i privati cittadini procedono alla macellazione per autoconsumo dell'animale acquistato presso l'allevamento stesso è di 2 UGB/UBA annui.

art. 2

Gli interessati alla macellazione dei suini per uso familiare dovranno in ogni caso richiedere il preventivo nulla-osta (Allegato 2). Sempre gli interessati dovranno effettuare una **prenotazione della visita ispettiva**, almeno con due giorni di anticipo presso gli uffici della SPV delle zone Valdichiana, Amiata Val d'Orcia, Senese e Alta Val d'Elsa, negli orari indicati nell'allegato 1 alla presente ordinanza, impegnandosi a rispettare le disposizioni in esso contenute.

art. 3

L'ispezione veterinaria dei suini macellati per uso familiare a domicilio, integrata dall'esame trichinoscopico obbligatorio per tutti i soggetti macellati, sarà praticata dal Veterinario addetto nei luoghi, nei giorni e nelle ore indicate nel calendario riportato in allegato.

art. 4

Per l'ispezione veterinaria dei suini macellati a domicilio, da praticarsi negli appositi luoghi di raduno, gli interessati dovranno presentare, per ogni animale macellato, i seguenti organi e visceri:

lingua- tonsille- esofago- trachea- polmoni- cuore- fegato- milza- reni- diaframma

art. 5

A comprova dell'avvenuta visita sanitaria il Veterinario addetto rilascerà agli interessati apposita attestazione di idoneità al consumo.

Per l'esecuzione della visita sanitaria dei suini macellati a domicilio si applica la tariffa di cui alle vigenti disposizioni pari a euro 26,20 (visita sanitaria comprensiva di ENPAV + analisi ricerca trichine)

art. 6

Le carni dei suini macellati a domicilio non potranno essere consumate crude o poco cotte prima dell'esito dell'esame trichinoscopico.

art. 7

Qualora il proprietario noti segni di malattia nell'animale deve richiedere la visita preventiva alla macellazione. Nel caso poi rilevi nella carcassa o sui visceri anomalie, deve segnalare tale fatto al servizio veterinario e tenere a disposizione l'intera carcassa per la visita post mortem.

art.8

Il personale di Vigilanza e Ispezione del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda Usl Toscana Sud Est ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per la sua competenza, di far osservare la presente ordinanza che entra in vigore il 1 dicembre 2023 e decade il 29 febbraio 2024.

Abbadia San Salvatore 28/11/2023

Sindaco
TONDI FABRIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.